Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 24 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1340**.

Assunzione a carico dello Stato degli oneri finanziari gravanti su istituti previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari in Italia corrisposte in conformità del regolamento del Consiglio della C.E.E. 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, che ratifica il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 51 del trattato predetto;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità economica europea 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Lo Stato concorre con un contributo annuo alle spese sostenute dagli istituti di assicurazione sociale per le prestazioni di malattia, tubercolosi e disoccupazione — erogate in applicazione del regolamento C.E.E. n. 3 — e non rimborsate dalle istituzioni di sicurezza sociale degli altri Stati membri della Comunità economica europea ai sensi degli articoli 23, paragrafo 3, e 37, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Il concorso dello Stato si estende alle spese rimborsate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alle competenti istituzioni degli altri Stati membri della Comunità economica europea di cui all'art. 29, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento C.E.E. n. 3, relative al trasporto delle salme dei lavoratori stagionali italiani deceduti all'estero per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Il contributo dello Stato è ripartito fra gli enti di cui ai commi precedenti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in proporzione alle spese ad essi non rimborsate.

Art. 2.

Ai fini del riparto di cui all'ultimo comma del precedente articolo, gli istituti di assicurazione sociale italiani devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un rendiconto sintetico delle spese

sostenute al netto dei rimborsi a carico delle similari istituzioni straniere, corredate da una dichiarazione di conformità alle scritture contabili da parte del competente collegio sindacale.

Art. 3.

Il contributo dello Stato di cui all'art. 1 è stabilito in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1966 e 1967, e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1968.

L'onere relativo al contributo di cui al comma precedente graverà sul capitolo n. 1271 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 166. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **531**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 167. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1970, n. **532**.

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ad acquistare un immobile.

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale del Banco di Roma viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 155.000.000 l'immobile costituito da un'area edificabile di metri quadrati 744, sito in Milano con fronte sulla via Farini e sulla via Lepontina, distinto nel nuovo catasto terreni di Milano alla partita 327287, foglio n. 223, mappale 25, di proprietà della S.I.C.O.S. - Società italiana costruzioni S.p.a., come da rogito dott. Danilo Cipollone, del 17 gennaio 1969, repertorio n. 264793.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 156. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.

Proroga dell'incarico del commissario e conferma del vice commissario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1968, con il quale il dott. Mario Francesco Alberti è stato nominato commissario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra con il compito di provvedere alla normale amministrazione e di formulare, tra l'altro, concrete proposte per la devoluzione dei restanti fini istituzionali dell'opera ad altro organismo qualificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1969, con il quale l'incarico affidato al dott. Alberti è stato prorogato fino al 31 dicembre 1969;

Ravvisata la ulteriore necessità di assicurare la normale amministrazione dell'opera, in attesa della decisione sulle formulate proposte di soppressione dello ente;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'incarico di commissario dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, affidato al dott. Mario Francesco Alberti con il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1968, di cui alle premesse, è prorogato fino al 31 dicembre 1970, per attendere alla normale amministrazione dell'opera anzidetta con i poteri attribuitigli dall'art. 2 del citato decreto.

Nell'espletamento dei suoi compiti il commissario sarà coadiuvato dal vice commissario, sig. Emo Danesi, che viene confermato in tale incarico fino al 31 dicembre 1970.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1970
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 292

(7079)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1970.

Istituzione dell'ente provinciale per il turismo di Isernia.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, con la quale è stata istituita, nella regione Molise, la provincia di Isernia;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, concernente l'ordinamento degli enti provinciali per il turismo;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, sul nuovo ordinamento degli enti provinciali per il turismo;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

E' istituito l'ente provinciale per il turismo di Isernia con sede nel capoluogo della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1970. Registro n. 3 Turismo e spettacolo, foglio n. 142

(7208)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1970.

Tabella « A/Import » - Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1967, n. 280, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1967, n. 323, concernente il valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e le denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, concernente norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la Tabella « A/Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1965, n. 160, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 2041/68 del Consiglio della C.E.E. in data 10 dicembre 1968 relativo all'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione delle importazioni nella Comunità dai Paesi terzi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 2513/69 del Consiglio in data 9 dicembre 1969 relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli, applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei Paesi terzi;

Visto il regolamento n. 816/70 del Consiglio della C.E.E. in data 28 aprile 1970 in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Ritenuta la necessità di modificare e rielaborare organicamente la vigente Tabella « A/Import »;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « A/Import » originarie e provenienti dai Paesi indicati nella tabella stessa.

Qualora il Paese di origine sia diverso dal Paese di provenienza delle merci, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Le importazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 20 novembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1967, n. 323 relativo alle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione.

Le importazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le importazioni di talune merci sono riservate a pubbliche amministrazioni o a determinati enti.

Art. 3.

Alle operazioni di temporanea importazione si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, fatta eccezione per le operazioni soggette ad autorizzazione ministeriale, nei confronti delle quali si applicano soltanto le norme di cui all'art. 2.

Per la trasformazione in definitiva delle operazioni di temporanea importazione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 sopracitati.

Art. 4.

I rapporti economici con la Rhodesia sono regolati in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188.

Art. 5.

La libera importazione delle merci non comprese nell'annessa tabella e formanti oggetto di organizza-

zione agricola di mercato è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 31 ottobre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962, n. 308, e successive modificazioni è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero:
ZAGARI

Il Ministro per le finanze:
PRETI

TABELLA « A/IMPORT »

Elenco delle merci la cui importazione dai seguenti Paesi è sottoposta ad autorizzazione particolare

Afganistan
Algeria
Andorra
Arabia Saudita
Argentina
Australia (Commonwealth of Australia e territori amministrati)
Austria
Barbados
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Cambogia
Canadà
Ceylon
Cile
Cipro
Colombia
Corea del Sud
Costarica
Cuba
Danimarca (compresi Faeroer e Groenlandia)
Repubblica Dominicana
Ecuador
Etiopia
Filippine
Finlandia
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Grecia
Guyana
Guatemala
Repubblica di Guinea
Guinea Equatoriale
Haiti
Repubblica di Honduras
Kenia
Kuwait
India
Indonesia
Iraq
Iran
Irlanda
Islanda
Israele
Jugoslavia
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Malawi
Isole Maldive
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Principato di Monaco
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda (e dipendenze)
Oman
Panama
Paraguay
Pakistan
Perù
Portogallo (compresi:
Angola
Bissagos
Isole di Capo Verde
Guinea Portoghese
Macao
Mozambico
Azzorre
Madeira
San Tomè e Principe-Timor)
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi:
Isole Bahama
Bahrein
Isole Bermuda
Borneo Settentrionale
Brunei
Isole Cayman
Costa dei Pirati
Isole Falkland (Malvine)
Isole Figi
Gibilterra
Gilbert ed Ellice
Honduras Britannico
Hong Kong
Indie Occidentali
Gozo
Man e Isole del Canale (Normanne)
Pitcairn e dipendenze
Qatar
Isole Salomone
S. Elena e dipendenze
Seychelles
Socotra
Tonga
Isole Sottovento
Isole del Vento
Isole Vergini
Turks e Caicos
Pemba)
Repubblica Araba Unita (RAU)
Repubblica Yemenita del Sud (Aden)
Rhodesia
El Salvador
Samoa occidentale
Sierra Leone
Sikkim
Singapore
Siria
Spagna (compresi:
Ceuta
Ifni
Melilla
Isole Canarie
Sahara spagnolo)
Stati Uniti d'America (U.S.A.) e dipendenze
Sudan
Repubblica del Sud Africa
Svezia
Svizzera
Swaziland
Taiwan-Formosa
Thailandia
Tanzania
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam del Sud
Zambia
Yemen
Terre polari artiche

04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:
A	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %.
08.01 ex *A*	Datteri, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno. (L'importazione è consentita direttamente dalle dogane, purchè il prodotto, sotto controllo doganale, o del Servizio repressioni frodi, sia destinato esclusivamente alla preparazione di alimenti zootecnici).
08.01 *B*	Banane.
08.03 ex *B*	Fichi secchi, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno. (L'importazione è consentita direttamente dalle dogane purchè il prodotto, sotto controllo doganale o del Servizio repressioni frodi, sia destinato esclusivamente all'uso diretto).
08.04 ex *B*	Uve secche, eccetto quelle confezionate in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno. (L'importazione è consentita direttamente dalle dogane, purchè il prodotto, sotto controllo doganale o del Servizio repressioni frodi, sia destinato esclusivamente all'uso diretto).
09.01 *A* I *a*	Caffè non torrefatto, non decaffeinizzato. (L'importazione è consentita dalle dogane se il prodotto è originario dai Paesi — cui si applica la tabella e aderenti all'Accordo internazionale del caffè — elencati nell'appendice n. 6).
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate. (L'importazione è consentita direttamente dalle dogane, purchè il prodotto, sotto controllo doganale, o del Servizio repressioni frodi, sia destinato esclusivamente alla preparazione di alimenti zootecnici).
15.10 ex *C*	Olii acidi di raffinazione.
ex 20.05 *C*	Paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta.
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri, eccetto succhi di pompelmi e di ananassi.

29.34 *A*	Piombo tetraetile.
33.01 *A I*	Olii essenziali non deterpinati di agrumi (limitatamente alle importazioni dai seguenti Paesi: Argentina, Bolivia, Brasile, Canadà, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costarica, Cuba, Ecuador, Filippine, Guatemala, Repubblica di Honduras, Libano, Liberia, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Siria, Stati Uniti d'America, Uruguay, Venezuela).
38.14 *A*	Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido).
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverrà in via automatica).
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli.
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura.
50.02	Seta greggia (non torta).
50.03	Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino, o pettenuzzo e residui della cardatura). (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverra in via automatica).
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto.
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto.
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:
A I	— macchine per la stampa dette « presse a platina », con o senza inchiostrazione;
A II	— macchine per la stampa « in bianca », tipografiche, a cilindro;
(84.35) ex *A III*	— *macchine per la stampa, rotative:*
	— — macchine, eccetto duplicatori offset per ufficio ed eccetto macchine rotative a rotocalco per la stampa dei giornali o di altre pubblicazioni periodiche;
	— — parti e pezzi staccati, eccetto quelli relativi ai duplicatori offset per ufficio, alle rotative per la stampa dei giornali, alle rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverra in via automatica).
ex 84.40 *C*	Macchine ed apparecchi dei tipi utilizzati *nella stampa* della carta da parati e della carta da imballaggio:
	— macchine;
	— parti e pezzi staccati, compresi i cilindri, eccetto quelli incisi. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverrà in via automatica).
ex 84.41 *A*	Macchine per cucire, esclusi i mobili per dette macchine. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverra in via automatica).
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione da U.S.A., Regno Unito, Svezia e Canadà — nonchè da Austria e Svizzera limitatamente ai veicoli a motore per uso agricolo compresi nella voce doganale — avverrà in via automatica).
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ed automezzi rimasti in panne, autopompe, scale-automobili, autospazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione da U.S.A., Regno Unito, Svezia e Canadà avverrà in via automatica).
ex 87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci numeri 87.02 e 87.03, con motore. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione da U.S.A., Regno Unito, Svezia e Canadà, nonchè da Austria e Svizzera limitatamente ai telai dei veicoli a motore per uso agricolo compresi nella voce doganale 87.02, avverrà in via automatica).
ex 87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci numeri 87.02 e 87.03, comprese le cabine. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione da U.S.A., Regno Unito, Svezia e Canadà — nonchè da Austria e Svizzera limitatamente alle carrozzerie dei veicoli a motore per uso agricolo compresi nella voce doganale 87.02 — avverrà in via automatica).
ex 87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentati isolatamente:
	— motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters), eccetto motocicli di peso superiore a 170 kg. netti. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverrà in via automatica);
	— Carrozzette per motocicli. (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverrà in via automatica).
ex 87.12 *A*	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, di motocarrozzette e di motorette (scooters). (Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione avverrà in via automatica).

Appendice n. 1

Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione di tutte le merci elencate nella Tabella « A/Import », originarie e provenienti dagli Stati membri della C.E.E., o in libera pratica nei Paesi stessi (1), ovvero originarie e provenienti dai Dipartimenti d'oltremare (DOM) (2), dai Paesi e Territori d'oltremare dipendenti (PTOM) (3), e dagli Stati africani e malgascio associati alla C.E.E. (SAMA) (4) avverrà in via automatica — senza alcuna limitazione quantitativa — ad eccezione dei seguenti prodotti:

04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati *nè zuccherati:*
A	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %.
08.01 *B*	Banane.
ex 20.07	Mosti di uve fresche non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri non concentrati (5).

(1) Belgio, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Lussemburgo, Paesi Bassi.

(2) Martinica, Guadalupe, Guyana, Réunion.

(3) S. Pierre e Miquelon, Arcipelago delle Comore, Costa francese degli Afars e degli Issas, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Polinesia francese, Terre australi e antartiche, Surinam, Antille olandesi.

(4) Alto Volta, Burundi, Repubblica Centroafricana, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Camerun, Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Repubblica Malgascia, Mali, Mauritania, Niger, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo.

(5) L'importazione delle altre merci comprese nella voce doganale 20.07 originarie e provenienti dagli Stati membri della C.E.E., o in libera pratica nei Paesi stessi, ovvero originarie e provenienti dai DOM, PTOM, SAMA è direttamente consentita dalle dogane.

Tuttavia, l'importazione dagli Stati membri della C.E.E. di succhi di datteri è consentita solo se il prodotto venga sottoposto, sotto sorveglianza doganale, a denaturazione con aggiunta di cloruro di litio, in base a quanto prescritto dal decreto ministeriale 19 gennaio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1959, n. 62), concernente l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai liquidi fermentescibili, ai sensi della legge 20 dicembre 1952, n. 2384, relativa alla vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene.

Note:

(*a*) Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 5 luglio 1961, n. 578, concernente il divieto di esterificazione degli olii, si dispone che l'importazione dagli Stati membri della C.E.E. col sistema della « licenza automatica » di olii di acidi di raffinazione (v.d. 15.10 *C* II) venga consentita solo se il prodotto venga sottoposto sotto sorveglianza doganale a denaturazione in appositi recipienti presso gli stabilimenti di lavorazione, mediante aggiunta di olio di sesamo nella misura del 10 % e di colofonia in polvere nella misura del 5 %.

(*b*) L'importazione dagli Stati membri della C.E.E. col sistema della « licenza automatica » di paste di datteri (v.d. ex 20.05) è consentita solo se il prodotto venga sottoposto sotto sorveglianza doganale, a denaturazione con aggiunta di farina di soia nella misura del 2 %.

Appendice n. 2

Il rilascio delle autorizzazioni per *l'importazione dalla Grecia* delle merci elencate nella tabella « A/Import » avverrà in via automatica — senza alcuna restrizione quantitativa — fatta eccezione delle merci indicate nell'appendice n. 1 e di quelle appresso specificate:

08.03 ex *B* — Fichi secchi, in imballaggi immediati di peso lordo superiore a 15 kg.

08.04 ex *B* — Uve secche, in imballaggi immediati di peso lordo superiore a 15 kg.

Appendice n. 3

Il rilascio delle autorizzazioni per *l'importazione dalla Tunisia e dal Marocco* delle merci elencate nella tabella « A/Import » ai capitoli 29, 38, 84, 87, avverrà in via automatica, senza alcuna restrizione quantitativa.

L'importazione di datteri (v.d. 08.01 ex *A*) confezionati in imballaggi immediati di peso lordo inferiore o uguale a kg. 35 è consentita direttamente dalle dogane.

Appendice n. 4

In via temporanea, sono sottoposte al regime dell'autorizzazione particolare le seguenti importazioni:

merci di origine *jugoslava*:

29.14 *A* II c ex 1 — Acetato di etile.

55.09 ex *A* — Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, greggi, imbianchiti stampati.

merci originarie da *Formosa*:

29.23 *D* III — Acido glutammico e suoi sali.

Per l'importazione delle sottonotate merci da *Israele* il rilascio delle relative autorizzazioni avverrà in via automatica, senza alcuna limitazione quantitativa:

07.01 *A* — Patate.

28.01 *C* — Bromo.

ex 28.13 *F* — Anidridi ed ossiacidi del bromo.

ex 29.02 *A* III — Bromuro di metile non destinato ad uso agricolo; polibromuri.

Appendice n. 5

Elenco delle merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale particolare, quando ricorrano le circostanze e le condizioni appresso indicate:

Le merci usate, oppure nuove ma in cattive condizioni di manutenzione, classificabili nelle voci doganali 73.24 e 97.04 *B* I III, nonchè quelle comprese nei capitoli 84, 85, 86, 87 e 93 sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale.

Le autorizzazioni per l'importazione dai Paesi della C.E.E. delle merci sopra indicate — originarie e provenienti o in libera pratica nei Paesi stessi — saranno rilasciate in via automatica.

L'impiego dei materiali di cui trattasi è soggetto ai controlli prescritti dalle disposizioni vigenti in Italia per l'accertamento della loro rispondenza alle norme di sicurezza e della loro idoneità tecnica all'uso per cui sono stati fabbricati.

Appendice n. 6

Elenco dei Paesi membri dell'accordo internazionale

CAFFE' 1969

(Doc. EB 661/68 Rev. 9 del 13 ottobre 1969)

Paesi esportatori:

Bolivia
Brasile
Burundi
Colombia
Congo (Rep. democr.)
Costarica
Dominicana (Rep.)
Ecuador
El Salvador
Etiopia
Ghana
Giamaica
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Kenia
Liberia
Messico
Nicaragua
Nigeria
OAMCAF: Camerun, Rep. Centrafricana, Congo (Brazzaville), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Rep. Malgascia, Togo
Panama
Paraguay
Perù
Portogallo (inclusi: Angola, Azzorre e Madera, Macao, Mozambico, Timor, S. Tomè, Principe e Capo Verde)
Rwanda
Sierra Leone
Tanzania
Trinidad e Tobago
Uganda
Venezuela

Paesi importatori:

Agentina
Australia (inclusi: Papuasia e Nuova Guinea)
Austria
Belgio-Lussemburgo
Canadà
Cipro
Cecoslovacchia
Danimarca
Germania (Rep. Federale)
Finlandia
Francia (inclusi: Guyana francese, Guadalupe, Martinica, Réunion, Comore, Nuova Caledonia, Polinesia, Costa francese degli Afars e degli Issas)
Giappone
Israele
Italia
Nuova Zelanda (inclusi: isole Cook, Niue e Tokelau)
Norvegia
Paesi Bassi
Regno Unito (incluso Hong Kong)
Spagna
Svezia
Svizzera
Stati Uniti (incluse le Hawai)
Tunisia

(7164)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai caseifici sociali della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 40, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente la possibilità di determinare apposite tabelle di salari medi, da assumere come base della liquidazione dell'indennità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, primo comma del decreto luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947. n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1967;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti dai caseifici sociali della provincia di Modena, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1969.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti da caseifici sociali della provincia di Modena

QUALIFICA	ZONA	
	pianura	montagna
1) capo casaro (uomo o donna)	115.000	100.000
2) operaio di 1ª categoria (uomo o donna)	98.000	85.000
3) operaio di 2ª categoria (uomo o donna)	83.000	72.000
4) operaio di 3ª categoria o garzone (uomo o donna)	68.000	61.000

Note:

La zona montana della provincia di Modena comprende i comuni di Fanano, Frassinoro, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Marano S. P., Montecreto, Montefiorino, Montese, Pavullo, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano S. S., Riolunato, Serramazzoni, Sestola e Zocca.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate lavorative e si intendono comprensive di tutti gli elementi normalmente facenti parte della retribuzione compresa la gratifica natalizia.

Ai fini della retribuzione giornaliera si divide il salario medio mensile per 26.

Per quanto riguarda le prestazioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il salario giornaliero da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale ad un ventesimo del salario medio mensile convenzionale e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si prende a base il salario giornaliero come sopra determinato moltiplicato per trecento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7080)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets, ed esercizi similari) della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub 6, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie apposite

tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets, ed esercizi similari) della provincia di Pisa, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 7 settembre 1968.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets ed esercizi similari della provincia di Pisa.

L. 83.000 (mensili);

L. 3.200 (giornaliere) per gli scambi ed i turnisti e per il personale occasionalmente assunto per lavori straordinari, occasionali ed eccezionali.

I suddetti salari sono comprensivi di tutti gli elementi delle retribuzioni, del vitto ed alloggio, nonchè del rateo di gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7081)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura in provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori non agricoli della provincia di Mantova, è determinato come segue:

un piatto: L. 40 giornaliere;
due piatti: L. 80 giornaliere.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(7067)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Norme sanitarie riguardanti la marcatura e la destinazione dei bovini destinati alla produzione della carne originari di allevamenti non « ufficialmente indenni » nè « indenni » da brucellosi, in importazione dalla Francia, dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito con modifiche in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 novembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 novembre 1967, relativa all'introduzione dalla Francia di bovini destinati alla produzione della carne provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da brucellosi, modificata con successive ordinanze ministeriali 12 gen-

naio 1968 e 23 ottobre 1968, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1968 e numero 278 del 30 ottobre 1968;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 luglio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969, che detta norme sanitarie per l'importazione dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne;

Vista l'ordinanza interministeriale 17 luglio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 ottobre 1969, concernente l'esonero della marcatura dei bovini di provenienza estera destinati all'ingrasso;

Considerata la necessità di uniformare la marcatura dei bovini importati dall'estero originari di allevamenti non ufficialmente indenni nè indenni da brucellosi;

Ritenuto opportuno disciplinare meglio la destinazione dei prodotti bovini e tenuto conto delle attuali esigenze zootecniche nazionali;

Ordina:

Art. 1.

I bovini di età inferiore ai 30 mesi di età destinati alla produzione della carne, introdotti dalla Repubblica francese ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1967, nonchè i bovini maschi importati dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 10 luglio 1969, non possono essere introdotti negli allevamenti nazionali riconosciuti « ufficialmente indenni » o « indenni » da brucellosi come pure negli allevamenti sottoposti a controllo di stato per conseguire tale riconoscimento.

L'introduzione di detti animali nelle province riconosciute indenni o ufficialmente indenni da brucellosi bovina resta disciplinata dagli appositi provvedimenti emanati dai veterinari provinciali competenti per territorio in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Art. 2.

I bovini di cui al precedente articolo uno devono essere, all'origine oppure al confine italiano d'entrata, contrassegnati con apposita tenaglia all'orecchio sinistro, mediante due fori circolari del diametro di un centimetro e distanziati tra loro di due centimetri.

Art. 3.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente articolo uno è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati debbono rivolgere, secondo la consueta prassi, apposita domanda contenente le prescritte indicazioni e corredata del parere del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione dei suddetti animali nel territorio della provincia in conformità alle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 4.

L'ordinanza ministeriale 12 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1968 e la ordinanza ministeriale 23 ottobre 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 30 ottobre 1968, sono abrogate.

Sono parimenti abrogati gli articoli due, tre e quattro dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 16 novembre 1967 e gli articoli tre e quattro dell'ordinanza ministeriale 10 luglio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7180)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Modifica dell'ordinanza ministeriale 10 luglio 1969 recante norme sanitarie per l'importazione di giovani bovini maschi destinati alla produzione della carne dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito con modifiche in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 luglio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 24 luglio 1969, che detta norme sanitarie per l'importazione dal Regno Unito e dalla Repubblica d'Irlanda, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso;

Esaminata la richiesta avanzata dal Governo della Repubblica d'Irlanda intesa ad ottenere l'estensione delle facilitazioni concesse con ordinanza 10 luglio 1969 per l'importazione da detto Paese di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso anche agli animali bovini di età compresa fra i 12 e i 30 mesi;

Ritenuto di poter accogliere, senza pregiudizio alcuno per la profilassi della brucellosi degli allevamenti nazionali, la richiesta anzidetta;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione in Italia dalla Repubblica d'Irlanda di bovini destinati alla produzione della carne (ingrasso) viene estesa ai bovini maschi di età compresa fra i 12 mesi e i 30 mesi, purchè castrati.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2172, in data 1° luglio 1970, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento e i signori Gaetano Caico e l'avv. Antonio Ciaccio sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'ente stesso.

(6919)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «31-NA»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «31-NA», a suo tempo assegnato alla ditta Pugliese Alessandro, con sede in Napoli, via Saverio Baldacchini, n. 29.

(6899)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «189-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione «189-VI», a suo tempo assegnato alla ditta Paulotto Rolando & Bizzetto Claudio, con sede Vicenza, via S. Lucia, n. 18.

(6900)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «570-VI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione «570-VI», a suo tempo assegnato alla ditta «Orar» di Vangelista Giuseppe & C., con sede Vicenza, via E. De Amicis, n. 52.

(6901)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «22-PV»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «22-PV», a suo tempo assegnato alla ditta Rabossi Giovanni, con sede Torreberetti (Pavia), via Marengo.

(6902)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «394-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «394-MI», a suo tempo assegnato alla ditta Cotugno Vittorio, con sede Milano, via Negroli, n. 9.

(6903)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1970 le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia «Don Sturzo», con sede in S. Spirito di Bari, costituita per rogito Albenzio in data 10 luglio 1962;

2) edilizia «Lavoratori Coedil Ibis», con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 8 gennaio 1964, rep. 52958;

3) edilizia «Lavoratori Coedil Genciprov.», con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 9 gennaio 1964, rep. 52998;

4) edilizia «Giuseppe Papalia», con sede in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 26 luglio 1965, rep. 30828;

5) edilizia «Cooperativa Nuova Casa tra dipendenti della azienda municipalizzata per i servizi di nettezza urbana», con sede in Bari, costituita per rogito Fiaschetti in data 17 maggio 1965, rep. 59584;

6) edilizia «Alba Nova», con sede in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Padolecchia in data 9 settembre 1964, rep. 25793;

7) edilizia «S.I.L.P. n. 1», con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 14 marzo 1964, rep. 22489;

8) edilizia «S.I.L.P. n. 2», con sede in Foggia, costituita per rogito Maulucci in data 14 marzo 1964, rep. 22490;

9) di consumo «IV Novembre», con sede in Foggia, costituita per rogito Salerno in data 10 maggio 1964, rep. 702;

10) edilizia «Giuseppe Pisanelli», con sede in Lecce, costituita per rogito Erroi in data 5 maggio 1957, rep. 39657;

11) edilizia «Demois», con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 12 marzo 1963, rep. 31504;

12) «Casa del Popolo fra muratori ed affini della città di Lecce», con sede in Lecce, costituita per rogito Amorosi in data 16 agosto 1944, rep. 8682;

13) edilizia «Ortensia», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 5 ottobre 1905, rep. 2685;

14) edilizia «Leonida», con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 11 marzo 1964, rep. 114709;

15) edilizia «Domus», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 14 settembre 1965, rep. 2360;

16) «C.O.S.M.I.T.A.», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 20 febbraio 1960, rep. 41746;

17) edilizia «Sidercop», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 7 ottobre 1965, rep. 2702;

18) edilizia «Domus 1965», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 2 ottobre 1965, rep. 2569;

19) edilizia «Italcasa», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 30 settembre 1965, rep. 2551;

20) «COMIT», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 20 ottobre 1960, rep. 53478;

21) «Clamor», con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 17 ottobre 1960, rep. 38533;

22) edilizia «S. Lucia», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 19 aprile 1960, rep. 44501;

23) «La Jonica», con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 4 maggio 1953, rep. 169020;

24) edilizia «Casa Nostra», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 22 settembre 1965, rep. 2461;

25) edilizia «Italco», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 1° ottobre 1965, rep. 2565;

26) «SS. Madonna dei Martiri», con sede in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Pirro in data 4 settembre 1962, rep. 25984;

27) edilizia «Bosco Grande», con sede in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 20 giugno 1962, rep. 10;

28) edilizia «Sole», con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 17 aprile 1959, rep. 8824/2378;

29) edilizia «Basilicata Nuova», con sede in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 27 ottobre 1955, rep. 25937;

30) edilizia «Pietro Ricci tra mutilati ed invalidi di guerra», con sede in Potenza, costituita per rogito Maggio in data 16 giugno 1960, rep. 18782;

31) agricola « Acheruntia », con sede in Acerenza (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 17 febbraio 1963, rep. 24574/3668;

32) edilizia tra invalidi di guerra « La Previdente », con sede in Genzano di Lucania (Potenza,) costituita per rogito Zotta in data 28 dicembre 1948, rep. 2954/2619;

33) di produzione e lavoro « La Alcoolica Lucana », con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 7 febbraio 1961, rep. 5985/4461;

34) agricola « Medaglia d'oro Sinisi Vito », con sede in Ripacandida (Potenza), costituita per rogito Giuratrabocchetti in data 5 giugno 1962, rep. 7659;

35) « Rinnovamento agricolo Alta Val d'Agri », con sede in Viggiano (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 25 maggio 1962, rep. 4639;

36) « Cooperativa edilizia impiegati pubblici e privati (C.E.I.P.P.) », con sede in Matera, costituita per rogito Motta in data 13 giugno 1954, rep. 5677;

37) edilizia « Paolo VI », con sede in Matera, costituita per rogito Motta in data 13 luglio 1964, rep. 15933;

38) « S. Marco », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 24 maggio 1964, rep. 15439;

39) « La Concordia », con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 24 febbraio 1950, rep. 3218;

40) « Cooperativa consumo agricoltori coltivatori diretti », con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 14 luglio 1948, rep. 2781;

41) edilizia « Amicizia », con sede in Montescaglioso (Matera), costituita per rogito Madio in data 27 settembre 1962, rep. 8828;

42) « SIRIS », con sede in Nova Siri Scalo (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 1° giugno 1961, rep. 10037;

43) « Quotisti di Bosco Salice », con sede in Pisticci, località Marconia (Matera), costituita per rogito Barile in data 23 ottobre 1961, rep. 12268;

44) « Volontà », con sede in Rotondella (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 3 marzo 1949, rep. 4050;

45) « Cantina sociale di Scilla e paesi limitrofi », con sede in Scilla (Reggio Calabria), costituita per rogito Battiata in data 30 novembre 1958, rep. 5766;

46) « Cassa sociale del lavoro », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 23 aprile 1945, rep. 1522;

47) edilizia « Bruttium », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo Luigi in data 21 novembre 1963;

48) edilizia « Mercurio », con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 16 marzo 1964, rep. 33120;

49) « Cooperativa agricola e di consumo Madonna del Rosario », con sede in Bonifati (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 14 aprile 1965, rep. 3904;

50) « La D.E.L.M.A.R.I. (La democratica edile di lavoratori, muratori, artigiani della rinascita industriale) », con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Romei in data 12 settembre 1962, rep. 17730;

51) di produzione e lavoro « Impresa trasporti », con sede in Polignano a Mare (Bari), costituita per rogito Salerno in data 1° agosto 1940, rep. 596.

(6812)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in comune di Isola Capo Rizzuto

Con decreto interministeriale 26 maggio 1970 ai sensi dell'art. 23, comma secondo, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona sita in località Meolo, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), della estensione di ha. 380 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: a nord: con terreni di proprietà dell'Opera valorizzazione Sila; ad est: con il lido demaniale; ad ovest: con la strada Isola Capo Rizzuto-Vermica; a sud-ovest: con i terreni di proprietà dei conti Gaetani.

(6871)

Nomina di un vice commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta

Con decreto ministeriale addì 4 luglio 1970 è stata disposta la nomina del rag. Silvano Giansoldati a vice commissario liquidatore del consorzio agrario regionale di Aosta, con sede in Aosta, piazzale Arco d'Augusto, 10, con l'incarico di coadiuvare l'opera del commissario liquidatore e sostituirlo, in caso di assenza, nelle attribuzioni che lo stesso commissario riterrà di delegargli a norma delle vigenti disposizioni di legge.

(6872)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Erezione in ente morale della fondazione Fantonum de Rascarolo di Rovetta, con sede in Rovetta

Con decreto del Prefetto della provincia di Bergamo in data 28 aprile 1970, in forza dei poteri delegati con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, numero 827, la fondazione Fantonum de Rascarolo di Rovetta, avente sede in Rovetta (Bergamo), costituita con atto pubblico in data 14 novembre 1968, n. 13.407 di rep., a rogito del notaio Francesco Cialona, viene eretta in ente morale.

(6879)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pescara

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di S. Giovanni Teatino della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pescara con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 39 del 28 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 in data 20 luglio 1967.

(6870)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex forte Ferrovia, nel comune di Alessandria

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 1° marzo 1970, n 459, sono stati dismessi dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferiti tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato i terreni costituenti l'ex forte Ferrovia, della superficie di mq. 139.142, siti nel comune di Alessandria e censiti nel catasto dello stesso comune in testa al Demanio dello Stato, Ramo Guerra, alla partita 3763, foglio 119, particelle 102, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 e foglio 126, particelle 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

(6905)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto ex bastione di fortificazione sito in comune di Gaeta.

Con decreto interministeriale n. 465 del 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito), al patrimonio dello Stato, del relitto ex bastione di fortificazione, censito in catasto del comune di Gaeta alla sezione censuaria 5997, partita 4878, mappale *AC*, (parte), della superficie complessiva di mq. 46.

(6869)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bolzano

Con decreto interministeriale n. 463 in data 25 marzo 1970 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile sito in comune di Bolzano, denominato « Fosso anticarro » inscritto nella partita tavolare n. 1329, sezione II, del comune censuario di Dodiciville, con le seguenti particelle catastali:

frazione	n. 1893/3 - lettera « a »	- estesa	mq.	1.540
intera	» 1892/3		»	882
intera	» 1880/4		»	869
intera	» 1879/4		»	578
intera	» 1878/2		»	160
intera	» 1877/4		»	1.085
intera	» 1878/3		»	510
intera	» 1873/2		»	380
intera	» 474		»	50
intera	» 1874/4		»	170
intera	» 1871/5		»	885
intera	» 1870/2		»	10
intera	» 1868/2		»	20
intera	» 1807/3		»	250
intera	» 1810/2		»	549
intera	» 1811/3		»	369
intera	» 1824/2		»	1.274
intera	» 1864/1		»	919
intera	» 1864/12		»	145
intera	» 1864/13		»	306
intera	» 1857/3		»	471
intera	» 1855/3		»	678
frazione	» 1846/3 - lettera « a »		»	780
intera	» 1581/4		»	598
intera	» 1583/3		»	533
frazione	» 1577/3 - lettera « a »		»	792

della complessiva superficie di mq. 14.803.

(6868)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Sorgil »

Con decreto n. 1104 del 7 luglio 1970 la società del Turchino S.p.a., con sede legale in Campoligure e uffici amministrativi in Genova, via Domenico Fiasella, 3/16, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sorgil», che sgorga nel territorio del comune di Campoligure (Genova).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19,6 × cm. 11,2 per i recipienti da 1 litro e di cm. 14,7 × cm. 8,5 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi, saranno riportate alcune indicazioni sull'acqua formulate, in data 18 dicembre 1967, dai professori Berbenni e Bocconi dell'istituto di idrologia dell'Università di Pavia, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 2 giugno 1967, dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, e gli estremi del presente decreto. Nel riquadro centrale sara riprodotto un disegno stilizzato, in colori degradanti dal rosso al giallo, rappresentante una fontana. Al di sopra di tale disegno si leggerà, in caratteri rossi, « Acqua Minerale Naturale », al centro dello stesso disegno figurerà in caratteri bianchi, la parola « Sorgil », ed al di sotto, in caratteri rossi, si leggerà « Campoligure (Genova) ». Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri rossi, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 17 maggio 1967, dal prof. Carla Bertoglio Riolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Pavia, e la ragione sociale della società. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale, proveniente da quattro distinte gallerie perverrà in vaschette di raccolta, dalle quali poi sarà addotta, mediante condutture in acciaio inossidabile, ad una camera di raccolta comune, sita nelle adiacenze della galleria *D*. Dalla predetta camera l'acqua sarà avviata ad un serbatoio di accumulo della capacità di mc. 500, costruito in cemento ad alta resistenza chimica e rivestito di piastrelle di gres-ceramico, per essere condottata, mediante tubazione di acciaio inossidabile, allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro il termine di due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1105 del 7 luglio 1970 la società del Turchino S.p.a., con sede legale in Campoligure e uffici amministrativi in Genova, via Domenico Fiasella, 3/16, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata «Sorgil», che sgorga nel territorio del comune di Campoligure (Genova).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 1 litro e 1/2 litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19,6 × cm. 11,2 per i recipienti da 1 litro e di cm. 14,7 × cm. 8,5 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri bleu, saranno riportate alcune indicazioni sull'acqua, formulate in data 18 dicembre 1967, dai professori Berbenni e Bocconi dell'istituto di idrologia dell'Università di Pavia, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 2 giugno 1967, dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, e gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro centrale sarà riprodotto un disegno stilizzato, in colori degradanti dal bleu al verde, rappresentante una fontana. Al di sopra di tale disegno si leggerà, in caratteri bleu, « acqua minerale », al centro dello stesso disegno figurerà, in caratteri bianchi, la parola « Sorgil », ed al di sotto, in caratteri bleu, si leggerà « Campoligure (Genova) ».

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri bleu, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita, in data 17 maggio 1967, dal professor Carla Bertoglio Riolo, dell'istituto di chimica generale dell'Università di Pavia, la dicitura « addizionata di gas acido carbonico », e la ragione sociale della società.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, proveniente da quattro distinte gallerie perverrà in vaschette di raccolta, dalle quali poi sarà addotta, mediante condutture in acciaio inossidabile, ad una camera di raccolta comune, sita nelle adiacenze della galleria *D*. Dalla predetta camera l'acqua sarà avviata ad un serbatoio di accumulo della capacità di mc. 500, costruito in cemento ad alta resistenza chimica e rivestito di piastrelle di gres-ceramico, per essere condottata, mediante tubazione di acciaio inossidabile, allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro il termine di due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(6866)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 252, è stato rigettato il ricorso straordinario del sig. Dante Ferrari, nato a Costa di Rovigo il 27 luglio 1901, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Etiopia per effetto dell'art. 79 del trattato di pace.

(6883)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 251, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario del sig. Dario Cesare, nato a Trieste il 4 novembre 1909, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(6882)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n 253, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario dei signori Domenica Damuggia ved. Giovannelli, nata a Rovigno d'Istria l'8 maggio 1883, Pietro Giovannelli, nato a Rovigno d'Istria il 2 dicembre 1903, Francesco Giovannelli, nato a Rovigno d'Istria il 1° luglio 1905 ed Eraldo Giovannelli, nato a Rovigno d'Istria il 3 luglio 1914, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

(6884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 Mod. 241 D.P. — data: 24 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Verona — Intestazione: Caltran Giovanni Battista — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 luglio 1970.

(6840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 23 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,04	628,80	628,92	628,95	628,90	629,04	629,05	628,95	629,04	628,90
Dollaro canadese	609,40	609,10	609,75	609,95	608,10	609,40	609,15	609,95	609,40	609 —
Franco svizzero .	146,33	146,27	146,28	146,315	146,20	146,33	146,31	146,315	146,33	146,30
Corona danese .	83,89	83,85	83,90	83,875	83,85	83,89	83,88	83,875	83,89	83,87
Corona norvegese .	88,03	88 —	88,07	88,045	88,10	88,03	88,065	88,045	88,03	88 —
Corona svedese .	121,28	121,25	121,22	121,94	121,35	121,28	121,23	121,94	121,28	121,25
Fiorino olandese	174,74	174,66	174,75	174,685	174,65	174,75	174,72	174,685	174,74	174,70
Franco belga . .	12,67	12,675	12,6725	12,675	12,67	12,67	12,6675	12,675	12,67	12,67
Franco francese	114,07	113,99	114,10	114,02	114 —	114,07	114,04	114,02	114,07	114,05
Lira sterlina .	1502,65	1501,95	1502,10	1502,30	1501,75	1502,65	1502,45	1502,30	1502,65	1502,15
Marco germanico .	173,26	173,15	173,19	173,19	173,10	173,26	173,19	173,19	173,26	173,20
Scellino austriaco .	24,38	24,37	24,38	24,377	24,35	24,38	24,38	24,377	24,38	24,34
Escudo portoghese	21,97	21,96	21,98	21,975	22 —	21,97	21,97	21,975	21,97	22,02
Peseta spagnola .	9,04	9,04	9,025	9,04	9 —	9,04	9,0375	9,04	9,04	9,03

Media dei titoli del 23 luglio 1970

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,325	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,35	» » » 5,50 % 1977 . .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	73,90	» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» 5 % (Ricostruzione)	82,675	» » » 5,50 % 1979 .	99,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,325	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,30
» 5 % (Città di Trieste)	76,175	» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,375
» 5 % (Beni esteri)	71,95	» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,325	» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5,50 % » » 1968-83	83,125	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,75
» 5,50 % » » 1969-84	88,25	» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,60	» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,25
» » » 5,50 % 1976 .	99,225	» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	95,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1970

Valuta		Valuta	
Dollaro USA .	629 —	Franco belga	12,676
Dollaro canadese	609,55	Franco francese	114,03
Franco svizzero	146,312	Lira sterlina .	1502,375
Corona danese . .	83,877	Marco germanico .	173,19
Corona norvegese	88,055	Scellino austriaco	24,378
Corona svedese . .	121,235	Escudo portoghese .	21,972
Fiorino olandese .	174,702	Peseta spagnola	9,039

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno V, parte III, n. 8, del 3 luglio 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso Istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a cinque borse di ricerca per stranieri nel campo delle scienze giuridiche e politiche da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

(7247)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami ad un posto nella qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in chimica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione in data 26 marzo 1970 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami ad un posto nella qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'amministrazione stessa, riservato a laureati in chimica, abilitati allo esercizio della professione;

Atteso, altresì, che il consiglio predetto ha approvato, nella medesima seduta, il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami ad un posto nella qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di laurea in chimica, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le esclusioni dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni.

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648:

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi ed i rimpatriati di cui al precedente art. 3, n. 2), lettera *c*), che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 - articoli 1 e 9 - e successive modificazioni e integrazioni);

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, 00100 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto sulle stesse dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il suddetto termine ancorchè risultino spedite per posta in tempo utile ovvero risultino tempestivamente inviate ad altro ufficio.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o l'istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e la data in cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

la lingua o le lingue estere (francese, inglese, tedesco) in cui intendano sostenere la prova facoltativa;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti della

elevazione del limite massimo di età di cui al precedente articolo 2, lettera *b*), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero copia o estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'amministrazione pubblica o locale (comuni, stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera *d*);

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per cause di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti di guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce

orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dello articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestata servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) profughi e rimpatriati:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo stato iugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo, dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Per i candidati che siano dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, o che abbiano partecipato a corsi di preparazione od integrazione organizzati dall'amministrazione predetta, alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), si provvederà d'ufficio. A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Documentazione di rito

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato delegato a ricevere la documentazione.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'art. 6, salvo il caso che l'abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione del limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

D) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

E) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto;

F) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica di controllo;

H) documento militare per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, di cui allo stesso art. 7, lettera *B*);

4) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *G*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della

guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui allo stesso art. 7, lettera *B*);

3) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *C*);

4) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *F*);

5) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione delle graduatorie

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale obbligatorie e di una prova facoltativa di lingue estere, come dal programma allegato *A* al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale, nonchè di 1/30 del punto riportato nelle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La dichiarazione del vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.435.900 di cui alla tabella *B*, lettera *a*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, dell'assegno integrativo non pensionabile mensile lordo di L. 9573 di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed alla legge 1° agosto 1969 n. 464, salva la rideterminazione di tale trattamento economico, previsto dalla stessa legge n. 249/1968, nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al vincitore del concorso, che rivesta la qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato e sia provvisto di stipendio d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che provenga dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserverà, ai sensi dell'art. 11 del dei decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

Al vincitore del concorso, ove provenga dal personale salariato di ruolo dello Stato e sia in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Al vincitore sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che gli verrà assegnata. Ad esso, qualora venga assegnato ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15

Nomina della commissione esaminatrice e diario delle prove di esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 3 giugno 1970

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Registro n. 8 *Monopoli, foglio n.* 185

PROGRAMMA DELL'ESAME
(per laureati in chimica)

PROVE SCRITTE

Parte I

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti e sul procedimento di analisi.

Parte II

Analisi chimica quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati e sul procedimento di analisi.

Parte III

Svolgimento scritto sul tema:

Analisi chimica strumentale mediante metodi:

a) elettrochimici;
b) radiochimici;
c) spettrochimici;
d) ottici;
e) estrattivi;
f) cromatografici.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla commissione esaminatrice; dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande riguardanti:

a) concetti e principi fondamentali di chimico-fisica;

b) nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

c) nozioni sui beni demaniali e sui beni patrimoniali dello Stato e degli enti autarchici territoriali, nonchè sui monopoli fiscali;

d) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 3 giugno 1970

Il Ministro: PRETI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo.

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai n. 11 — 00100 ROMA.

Il sottoscritto . nato a (provincia di .) il . . . . e residente dal (1) . . in . (provincia di . .), via . ., n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca «Sali e chinino», della carriera direttiva, riservato a laureati in chimica.

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3. del bando perchè

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . , di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di laurea in chimica, conseguito presso l'Università di . . in data . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . .

Fa presente di (6) . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . .

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . . . . lì . . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(7) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6835)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Alla prima riga dell'art. 5 del bando di concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Abruzzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 28 marzo 1970, leggasi: «Gli esami avranno luogo in L'Aquila» anzichè: «Gli esami avranno luogo in Campobasso».

(7070)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 09142 del 22 novembre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ufficiale sanitario nel consorzio di Vibo Valentia, S. Onofrio, S. Gregorio d'Ippona e Stefanaconi;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici e del consorzio interessato;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per la sede indicata in premessa è così costituita:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Bottari dott. Silvio, vice prefetto di Catanzaro;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene del l'Università di Messina;
Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Messina;
Lania dott. Antonio, medico provinciale di Reggio Calabria;
Capellupo dott. Salvatore, ufficiale sanitario di Petronà et Uniti.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 3 luglio 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7072)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5038 in data 29 marzo 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;
Visto il proprio decreto n. 2697 in data 25 maggio 1970, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 5127 in data 10 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 1° aprile 1970;
Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968:

1. Spinoglio Maria	punti	67,695 su 120
2. Leporati Amelia	»	65,815 »
3. Rota Dea	»	64,487 »
4. Morzone Egle	punti	62,655 su 120
5. De Ambrogio Luigina	»	61,017 »
6. Persano Maria	»	59,240 »
7. Mauri Enrica	»	51,350 »
8. Guala Aurelia	»	50,735 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 30 giugno 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5038 in data 29 marzo 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;
Visto il proprio decreto n. 2631 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;
Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Spinoglio Maria: Casale Monf. (sobborghi di Casale Popolo-Terranova);
2) Leporati Amelia: S. Salvatore Monf.-Castelletto Monf. (consorzio);
3) Morzone Egle: Pasturana-Tassarolo (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 30 giugno 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(6836)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1062, dell'8 maggio 1969, con cui fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1968;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione dei detti lavori, nella seduta del 30 giugno 1970;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle dieci concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Covelli Anna	punti	76,10	su 120
2. Migliorati Pierina .	»	73,860	»
3. Grigoletto Irma	»	69,260	»
4. Fada Marisa	»	68,108	»
5. Cornali Valentina .	»	62,773	»
6. Gregorini Emilia	»	62,385	»
7. Buiferetti Maria	»	61,100	»
8. Ugolini Alda	»	60,51	»
9. Amadori Maria Teresa	»	59,528	»
10. Bassi Maria Teresa . .	»	56,140	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della Prefettura di Brescia ed a quello dei comuni di Castenedolo, Fiesse, Lograto, Maclodio, Toscolano Maderno e Vezza d'Oglio.

Brescia, addì 4 luglio 1970

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3820, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle dieci candidate risultate idonee nel concorso per i cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria di dette candidate e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate, secondo l'ordine di graduatoria, vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Covelli Anna: Toscolano Maderno;
2) Migliorati Pierina: Castenedolo;
3) Grigoletto Irma: Fiesse;
4) Fada Marisa: Lograto-Maclodio;
5) Cornali Valentina: Vezza d'Oglio.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia addì 4 luglio 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(6833)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG/215 del 2 gennaio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria vacante in provincia di Perugia al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1879 dell'8 agosto 1969 relativo alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. AG/398 del 20 marzo 1970, concernente l'ammissione agli esami dei candidati;

Visti i verbali del concorso con la graduatoria di merito degli idonei rimessi dalla commissione giudicatrice e accertata la regolarità dei verbali medesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto indicato nelle premesse:

1. Trombettoni Fausto	punti	69,000	su 120
2. Chiacchiarini Pasquale . . .	»	67,966	»
3. Isabella Mariano	»	60,770	»
4. Deni Danilo	»	55,320	»
5. Fagiolo Gino	»	53,000	»
6. Dell'Aquila Alfredo	»	53,000	»
7. Cardoni Claudio	»	51,700	»
8. Giovagnoli Glauco	»	51,600	»
9. Bartolini Giorgio	»	51,220	»
10. Pauri Alberto	»	51,220	»
11. Ciri Innocenzo	»	49,093	»
12. Bruciati Mietti Bruno . . .	»	49,000	»
13. Di Nardo Gianfranco	»	49,000	»
14. Mastrocola Luigi	»	46,220	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Perugia e del comune interessato.

Perugia, addì 7 luglio 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG.7/759 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento della condotta veterinaria vacante in provincia di Perugia al 30 novembre 1968;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione del vincitore del concorso sopra specificato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Trombettoni Fausto è dichiarato vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di veterinario condotto del comune di Città della Pieve.

Il sindaco del comune di Città della Pieve è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, allo albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Perugia, addì 7 luglio 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

(6985)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1970, n. **25**.

Contributi per la costituzione di un « fondo rischi » a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 9 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese industriali della regione che, pur essendo economicamente valide non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine (credito d'esercizio), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il « fondo rischi » che le imprese stesse, riunite, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa delle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura competenti per territorio, costituiranno secondo apposite convenzioni con Istituti di credito a ciò abilitati.

Art. 2.

La domanda di contributo deve essere presentata a cura del presidente del consorzio all'Assessorato dell'industria e del commercio, che provvede alla sua istruttoria.

Essa va corredata dei seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato e preventivamente approvato dall'Assessorato dell'industria e del commercio;

2) elenco delle imprese aderenti al consorzio autenticato dal presidente;

3) composizione delle cariche sociali;

4) copia autenticata della convenzione stipulata con gli Istituti di credito;

5) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del « fondo rischi » di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La concessione e la liquidazione del contributo è effettuata con uno o più decreti dell'Assessore all'industria ed al commercio.

Art. 4.

Con l'accettazione del contributo regionale il consorzio si obbliga:

1) a cooptare nel consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

2) a sottoporre all'approvazione dell'Assessorato medesimo le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) a trasmettere all'Assessorato dell'industria e del commercio, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

4) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione del « fondo rischi » ad opere di promozione industriale o di pubblica utilità indicate dall'Assessorato dell'industria e del commercio;

5) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 865 con la seguente denominazione: « Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione per la costituzione di un "fondo rischi „ » e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante utilizzo dell'importo di lire 100 milioni dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1968 con l'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 40.

L'onere di lire 500 milioni, indicato nel primo comma del presente articolo, fa carico al sopracitato capitolo 865.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 luglio 1970

BERZANTI

(7049)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.